COMUNE DI MISTERRIANCO

COMUNE DI MISTERDIANCO	
(PROVINCIA DI CATANIA)	
8° Settore Funzionale - Tel. 095/7556111 - Fax 095/7556221	
Rep del	
REPUBBLICA ITALIANA-REGIONE SICILIANA	
CONCESSIONE < MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO> DELLA PROGETTAZIONE	
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA COSTRUZIONE E DELLA GESTIONE	
DI UN IMPIANTO CREMATORIO	
ALL'INTERNO DELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	
SCHEMA di CONTRATTO	
Introduzione	
L'anno duemila il giorno del mese di in	
Misterbianco e nel mio Ufficio, sono comparsi avanti a me,	
Segretario Generale del Comune di Misterbianco, autorizzato al rogito dei contratti in forma	
pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente ai sensi delle disposizioni in materia vigenti	
in Sicilia,	
per una parte	
l'Ing. Orlando Vincenzo, funzionario responsabile della P.O. dell'8° Settore Funzionale	
dell'Ente, nato a Misterbianco il 20.06.1960 ed ivi domiciliato, il quale interviene per conto e	
nell'interesse del Comune di Misterbianco, in prosieguo chiamato "Comune", che ha codice	
fiscale n. 80006270872, ai sensi della L.R. 23/12/2000, n. 30 e della Circolare Ass. Enti	
Locali R.S. 13/04/2001, n. 2, di seguito denominato "Concedente"	
per l'altra parte	
Il sig, domiciliato per la carica in,	
il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

della Società denominata	
in, codice fiscale, Capitale sociale	
Euro	
Imprese presso la CC.I.AA. di	
a quanto infra autorizzato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del,	
la quale delibera, per estratto certificato conforme dal Libro Verbali Consiglio della Società,	
eseguito in data, si allega sotto la lettera al presente atto, d'ora	
innanzi denominata "Concessionario".	
Premesse	
a) con deliberazione n. 58 del 19 settembre 2012 il Consiglio Comunale ha approvato	
l'inserimento nella programmazione triennale delle opere pubbliche per il triennio	
2012/2013/2014 dell'intervento denominato: Costruzione di un impianto crematorio	
all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale, da realizzarsi mediante	
l'istituto della finanza di progetto, ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 163/2006	
e successive modificazioni, recepito nell'ordinamento della regione Sicilia per effetto del	
rinvio dinamico alla disciplina statale in materia di appalti pubblici relativi a lavori,	
servizi e forniture, operato dal legislatore regionale ai sensi dell'art.1, comma primo, della	
legge regionale 12 luglio 2011, n.12;	
b) con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 18 luglio 2013 è stato	
approvato l'aggiornamento annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il	
triennio 2013/2014/2015 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2013, in cui è stata	
confermata la previsione relativa all'attuazione dell'intervento di cui sopra;	
c) con determinazione settoriale ndel	
per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e	
gestione di un impianto crematorio all'interno dell'area di ampliamento del cimitero	

comunale, mediante l'istituto della finanza di progetto <con a="" carico="" del<="" risorse="" td="" totalmente=""><td></td></con>	
soggetto proponente>, ai sensi dell'art.153, commi 1-14 <gara unica=""> del decreto</gara>	
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, da aggiudicarsi con il criterio	
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
d) l'Amministrazione aggiudicatrice ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara con	
le modalità di cui all'art. 122, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto legislativo	
n. 163/2006 e successive modificazioni;	
e) con provvedimento n del è stata nominata apposita	
commissione giudicatrice, i cui componenti sono stati selezionati nei termini e con le	
modalità stabilite dall'art. 8 della L.R. n. 11/2012 e degli artt. 12 e 13 del D.P.	
n. 13/2012;	
f) in esito alla citata procedura concorsuale, con determinazione settoriale n	
del, la Concessione è stata aggiudicata alla	
, come dalle risultanze dei verbali di gara rispettivamente	
in data;	
g) a carico dell'Aggiudicatario non risultano cause di esclusione, giusta documentazione	
fornita ai sensi dalle norme vigenti;	
Tutto ciò premesso	
I Contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:	
Articolo 1 - Norme applicabili	
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.	
Al presente Contratto si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel	
 testo, oltre alle disposizioni della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Recepimento del	
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R.	
5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni", del Codice Civile nonché, ove	
5 ottobre 2010, ii. 207 e successive modifiche ed integrazioni , dei Codice Civile nonche, ove	
\boldsymbol{g}	l .

applicabile, del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000.	
Articolo 2 - Oggetto del Contratto: beni e prestazioni	
Il presente Contratto ha per oggetto e disciplina l'affidamento in concessione da parte del	
Concedente della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione di un impianto	
crematorio e delle necessarie strutture pertinenziali, da realizzarsi all'interno dell'area di	
ampliamento del Cimitero Comunale di Misterbianco, nonché la relativa gestione funzionale	
ed economica, con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, per un investimento a	
carico del Concessionario di Euro	
(euro) oltre ad IVA;	
In particolare il Concedente affida al Concessionario:	
a) La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, sulla base di quanto previsto nel	
progetto preliminare redatto e proposto dal Concessionario in sede di gara ed approvato	
dal Concedente;	
b) I servizi connessi di architettura ed ingegneria (coordinamento della sicurezza in fase di	
progettazione e di costruzione ex Decreto Legislativo n. 81/2008, accatastamento	
dell'opera), attività ed oneri per la Direzione e Contabilità dei lavori, gli adempimenti	
volti a consentire l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e nulla osta, comunque	
denominati, rilasciati dagli organismi a ciò preposti (Enti Pubblici, VV.FF., ASP, ENEL,	
telefonia ecc.), gli oneri conseguenti all'attività del Responsabile Unico di Procedimento	
e del Collaudo statico e Tecnico-Amministrativo;	
c) La Costruzione;	
d) La Gestione funzionale ed economica globale degli immobili e degli impianti;	
e) La Manutenzione ordinaria e straordinaria.	
Articolo 3 - Durata del Contratto - Termini della progettazione e della esecuzione delle	
Opere	
4	I

Fatta salva la facoltà di revisione o di recesso come disciplinate nei successivi articoli, le	
Parti convengono che la durata della Concessione regolata dal presente Contratto è di	
anni () come indicato dal Concedente in sede di gara, decorrenti	
dalla data del verbale di consegna definitiva dell'area tramite apposito Verbale di Consegna	
di cui al successivo articolo 12.	
I termini contrattuali di realizzazione e presentazione della progettazione al Concedente delle	
opere, di esecuzione delle opere e di gestione delle opere medesime, che il Concessionario si	
impegna a rispettare, risultano essere così suddivisi:	
a) giorni (
proposto dal Concessionario in sede di gara e disciplinato dall'articolo 11 che segue,	
decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto;	
b) giorni () per la progettazione esecutiva come	
proposto dal Concessionario in sede di gara e disciplinato dall'articolo 11 che segue,	
decorrenti dalla comunicazione del Responsabile Unico di Procedimento di avvenuta	
approvazione del progetto definitivo;	
c) giorni (
delle necessarie strutture pertinenziali, da realizzarsi all'interno dell'area all'uopo	
destinata all'interno dell'ampliamento del Cimitero Comunale di Misterbianco, decorrenti	
dalla data di consegna delle aree;	
d) le opere realizzate verranno gestite per anni (
decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o comunque	
decorsi 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo le eventuali proroghe	
concordate tra le Parti.	
La durata del presente Contratto potrà essere esteso secondo quanto disciplinato dall'articolo	
143, comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché ove previsto dal	
	İ

massanta Contratta	
presente Contratto.	
Entro e non oltre mesi 6 (sei) dal termine del Contratto il Concessionario dovrà a propria cura	
e spese avviare la procedura di restituzione delle Opere con la predisposizione da parte di un	
Tecnico abilitato dello stato di consistenza delle Opere in contraddittorio con il Responsabile	
Unico di Procedimento.	
Al termine del Contratto, il Concessionario restituirà al Concedente le Opere ed ogni altra	
pertinenza di essa, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione.	
La restituzione delle Opere verrà effettuata con apposito verbale di constatazione redatto a	
cura del Responsabile Unico di Procedimento.	
La procedura di riconsegna dell'immobile da parte del Concessionario al Concedente, sarà	
formalizzata con apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti, che indicherà la	
riconsegna di tutti gli immobili e delle dotazioni impiantistiche in essi presenti il cui stato	
manutentivo dovrà risultare eguale - salvo il naturale decadimento delle prestazioni - a quello	
rilevato con il verbale di fine lavori.	
Il verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio, conterrà tutte le indicazioni operative, le	
pratiche (consegna delle chiavi, indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti,	
prescrizioni particolari e circostanziate sull'uso degli immobili, avvertenze, ecc) utili e	
necessarie a mettere il Concedente nelle migliori condizioni di gestore dell'impianto di	
cremazione.	
Articolo 4 - Società di Progetto - Dichiarazioni e garanzie del Concessionario	
Il Concessionario ha la facoltà di costituirsi in Società di Progetto ai sensi dell'articolo 156	
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 con un capitale sociale di	
Euro	
I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare	
al Concessionario sino all'ottenimento dell'ultimo certificato di Collaudo, così come previsto	
6	

dall'articolo 156 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.	
Fermo restando quanto previsto al periodo che precede, la partecipazione di ciascuno dei soci	
potrà essere trasferita:	
a) qualora il nuovo socio intenda entrare nella compagine azionaria del Concessionario	
anteriormente alla data di ottenimento dell'ultimo certificato di Collaudo a condizione che	
possegga i requisiti richiesti dal Bando di gara, nessuno escluso, posseduti dal socio	
uscente in misura non inferiore e comunque senza elusione dell'obbligo di partecipazione	
al capitale da parte dei soci originari;	
b) a condizione che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno 60	
(sessanta) giorni prima della data prevista per esso, indicando il nominativo del socio	
subentrante e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei	
requisiti di cui al paragrafo (a) che precede e comunque sempre previo gradimento del	
Concedente;	
c) in caso di insolvenza di un socio o dichiarazione di fallimento o assoggettamento a	
procedure concorsuali dello stesso.	
Articolo 5 - Autorizzazioni	
5.1. Ottenimento delle Autorizzazioni	
Il Concessionario si attiverà, con onere a proprio carico, presso gli Organi ed Enti competenti	
ai fini dell'ottenimento di tutte le Autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, ponendo	
in essere a proprie spese tutta l'attività a tal fine strumentale, nel rispetto di quanto stabilito	
nel Cronoprogramma.	
Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del	
Concedente, il Concessionario si impegna ad ottenere anche le Autorizzazioni di competenza	
 del Concedente in suo nome e per suo conto.	
A tal fine, il Concedente, impregiudicati gli impegni di cui al successivo articolo 6,	
7	

conferisce mandato al Concessionario per il compimento, in suo nome e per suo conto, di	
ogni attività necessaria od opportuna ai fini della presentazione delle istanze di richiesta delle	
relative Autorizzazioni.	
Il Concedente, fermo restando quanto previsto al presente punto, si impegna a fornire al	
Concessionario la massima collaborazione e tutto il supporto necessario ai fini	
dell'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per la realizzazione delle	
Opere ai sensi del presente Contratto ed a porre in essere le formalità e gli adempimenti per	
legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni.	
Il Concessionario può richiedere la collaborazione del Concedente mediante il ricorso	
all'istituto della Conferenza di Servizi disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalle	
norme vigenti in materia nella Regione Siciliana in merito alle norme sul procedimento	
amministrativo, come meglio disciplinato al successivo articolo 11.	
5.2. Ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni	
Qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più Autorizzazioni sia imputabile a terzi, tale	
evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile ad un evento di Forza Maggiore con la	
conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 22 e seguenti del presente Contratto.	
In caso di ritardo nel rilascio di una o più Autorizzazioni per circostanze obiettivamente	
riscontrabili che siano direttamente imputabili al Concedente per un periodo superiore a 120	
(centoventi) giorni dalla data prevista dalla legge, il Concessionario avrà diritto ad una	
proroga della durata del Contratto per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista	
per il rilascio della relativa Autorizzazione e la data di effettivo ottenimento.	
Articolo 6 - Obblighi del Concessionario	
Senza pregiudizio per gli obblighi assunti dal Concessionario ai sensi di altre previsioni del	
presente Contratto, il Concessionario si impegna a:	

a) elaborare la progettazione definitiva ed esecutiva delle Opere, ai sensi dell'articolo 11 che	
segue;	
b) realizzare le Opere a propria cura e spese, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 che	
segue ed in conformità alla progettazione definitiva ed esecutiva come approvata dal	
Concedente;	
c) rilasciare a favore del Concedente tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative	
previste dalla legge e dall'articolo 8 del presente Contratto;	
d) fornire al Concedente il software su data base relazionale per l'analisi economica e	
finanziaria degli investimenti della Concessione e dell'equilibrio economico finanziario	
del Piano Economico Finanziario come meglio precisato al successivo articolo 21 del	
presente Contratto;	
e) fornire al Concedente il rapporto semestrale della gestione e della manutenzione delle	
Opere in concessione con quantificate le tariffe praticate in relazione ai servizi	
effettivamente prestati, come meglio precisato al successivo articolo 21;	
f) provvedere, per tutta la durata della Concessione, alla gestione funzionale globale a	
propria cura e spese ed altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere ai	
sensi del successivo articolo 20;	
g) adempiere a tutte le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di	
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;	
h) rimborsare le spese sostenute dal Concedente per la pubblicazione del Bando di gara e	
degli avvisi previsti nella procedura, per le attività di consulenza giuridica ed economica	
di supporto, per le attività della Commissione Giudicatrice, i costi dei collaudi e l'importo	
relativo all'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 92 del Decreto Legislativo 12 aprile	
2006 n. 163, dell'importo complessivo di Euro	
() da corrispondere nel seguente modo:	
g	

% alla stipula del presente Contratto;	
% all'approvazione del Progetto Definitivo;	
% all'approvazione del Progetto Esecutivo;	
% alla data di di Ultimazione dei Lavori;	
% all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio di tutte le Opere.	
Fatti salvi i casi di Forza Maggiore e i fatti imputabili al Concedente, il Concessionario si	
impegna, altresì, a:	
rispettare i tempi di esecuzione delle prestazioni come risultanti da quanto offerto in sede	
di gara e secondo quanto specificato nel Cronoprogramma;	
• osservare e fare osservare, nell'esecuzione delle Opere, le disposizioni del Decreto	
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici, del Regolamento di	
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con	
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, come recepiti dalla Legge	
Regionale 12 luglio 2011 n. 11;	
rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere impartite dal	
Concedente, per il tramite degli incaricati alla sorveglianza, onde pervenire alla buona	
esecuzione dei lavori stessi;	
• ad osservare l'obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a	
conoscenza nell'espletamento dell'incarico ed, in particolare, a non fornire alla stampa o	
comunque rendere in qualsiasi modo pubbliche informazioni o notizie relative al presente	
Contratto;	
a fornire al Responsabile Unico di Procedimento, su sua richiesta, le informazioni	
concernenti le attività di cui al presente Contratto, anche attraverso apposite relazioni	
scritte, ed a partecipare a tutti gli incontri ed ai sopralluoghi che si rendessero necessari, a	
discrezione del Responsabile Unico di Procedimento, per verificare o illustrare il Progetto	
10	

Definitivo e/o Esecutivo agli Enti o Amministrazioni interessati nonché alle eventuali	
Conferenze di Servizi convocate per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta od	
assensi prescritti ai fini della costruzione dell'edificio;	
ad informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione ad ogni	
evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a	
sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni,	
rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con	
indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per	
limitare ulteriori danni e ritardi;	
ad informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione	
all'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del	
Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di	
adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto e circa eventuali contestazioni	
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei Lavori.	
Si intendono altresì comprese nella realizzazione delle Opere e perciò a carico del	
Concessionario le spese per:	
l'impianto, le vie di accesso, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
gli attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta	
dei lavori;	
■ le opere provvisorie impiantistiche e di costruzione con carattere di temporaneità	
necessarie allo svolgimento delle fasi lavorative di costruzione;	
i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal	
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;	

■ la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione	
Lavori, adeguatamente attrezzato per l'accesso a connessione internet onde garantire un	
costante aggiornamento sullo stato dei lavori;	
il passaggio, occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali;	
la custodia e la conservazione delle Opere fino all'emissione del Certificato di Collaudo	
Provvisorio emesso ai sensi dell'articolo 16 che segue;	
gli oneri derivanti dalla progettazione delle Opere ivi inclusi quelli relativi alla	
validazione dei progetti stessi da operare a cura del Responsabile Unico di Procedimento,	
della Direzione dei Lavori, dal coordinamento per la sicurezza durante la fase di	
progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché gli oneri per le prestazioni relative al	
Collaudo statico, tecnico ed amministrativo, che sarà effettuato ai sensi del successivo	
articolo 15.	
Il Concessionario, inoltre:	
è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e	
far osservare al proprio personale le norme di legge e del nuovo Regolamento di	
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con	
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207;	
 deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 	
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;	
deve far sì che tutti gli interventi edilizi, impiantistici, stradali, logistici, sulle reti	
tecnologiche, per il trattamento e lo smaltimento di reflui e rifiuti solidi, sia urbani che	
speciali, vengano realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge esistenti in	
materia;	
 si impegna a provvedere a propria cura e spese, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione	
del Certificato di Collaudo Provvisorio ai sensi dell'articolo 16 che segue,	
12	

all'accatastamento e aggiornamento della mappa catastale degli immobili realizzati e/o	
modificati, fermo restando l'obbligo per il Concedente di fornire tempestivamente al	
Concessionario, su richiesta di quest'ultimo, ogni e qualsiasi atto o documento in suo	
possesso necessario od occorrente al predetto fine.	
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni	
tecniche entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, purché	
documentate e preventivamente approvate dal Concedente e fermo restando l'obbligo del	
Concessionario di recepire le stesse in fase di progettazione e/o durante l'esecuzione dei	
lavori, comportano, in caso di alterazione dell'equilibrio economico finanziario, la revisione	
della Concessione ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 21.	
Articolo 7 - Obblighi del Concedente - Regime delle aree e Proprietà delle Opere	
Senza pregiudizio per gli obblighi assunti dal Concedente ai sensi delle altre previsioni del	
presente Contratto, il Concedente si impegna nei confronti del Concessionario a:	
attivare, se necessario, apposita Conferenza di Servizi nei modi e nelle forme previste	
dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla legislazione regionale vigente in materia in	
merito alle norme sul procedimento amministrativo;	
esaminare ed approvare il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo entro i termini di	
cui all'articolo 11 che segue;	
■ mettere ad integrale disposizione del Concessionario le aree necessarie per la	
realizzazione delle Opere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione	
del presente Contratto, libere da ogni occupazione e costruzione diverse da quelle	
risultanti dal Progetto Preliminare, da ogni opera e vincolo, e da ogni servitù e diritto di	
terzi che possano costituire un ostacolo alla realizzazione dei lavori.	
Le Parti danno atto che la sottoscrizione del presente Contratto fa sorgere in capo al	
Concessionario le facoltà configuranti diritti soggettivi assimilabili ai diritti reali di	
13	

godimento su cosa altrui per tutta la durata dello stesso Contratto, sui seguenti sedimi:	
un terreno della superficie di circa mq., ubicato a Misterbianco, catastalmente	
individuato al Catasto Terreni al Foglio con le particelle, di proprietà	
del Comune di Misterbianco.	
Su tali sedimi il Concessionario esercita i diritti reali limitati di sfruttamento tecnico,	
economico-finanziario e fiscale previsti dalla legge per tutta la durata della Convenzione	
determinata ai sensi del precedente articolo 3.	
Il rapporto concessorio si intenderà automaticamente estinto alla data di cessazione del	
presente Contratto ovvero anticipatamente in caso di ricorrenza di motivi previsti dal	
Contratto ivi comprese le ipotesi di risoluzione anticipata, revoca e/o recesso.	
Le Parti convengono che, analogamente agli effetti di cui all'articolo 952, primo e secondo	
comma, del Codice Civile, il Concessionario, per tutta la durata del presente Contratto avrà il	
possesso di ogni opera esistente e/o che verrà realizzata sulle predette aree in esecuzione	
dello stesso Contratto.	
La proprietà dell'Opera resta in capo al Concedente. Sotto il profilo fiscale le eventuali	
esigenze del Concessionario di ammortamento dell'investimento della costruzione dell'Opera	
potranno essere soddisfatte ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 104 del D.P.R. 22	
dicembre 1986 n. 917 in merito alla approvazione del testo unico delle imposte sui redditi –	
TUIR -, che disciplina l'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili tra cui rientrano	
anche le Opere Pubbliche realizzate da Operatori Privati a seguito della stipulazione del	
contratto di concessione di costruzione e gestione, anche con procedura di project financing	
come precisato dalla risoluzione n. 232/E del 22 agosto 2007 dell'Agenzia delle Entrate.	
Tale disposizione normativa dispone che per le Opere Pubbliche gratuitamente devolvibili	
alla scadenza della concessione è consentito, in luogo dell'ammortamento standard previsto	
dagli articoli 102 e 103 del TUIR per i beni materiali e immateriali, una deduzione ai fini	
14	

fiscali di quote costanti di ammortamento finanziario determinate dividendo il costo delle	
Opere realizzate nell'ambito della procedura di concessione e gestione o di project financing,	
diminuito degli eventuali contributi erogati dal Concedente al Concessionario, per il numero	
degli anni di durata della concessione.	
Ove il rapporto concessorio dovesse interrompersi per eventi indipendenti dalla volontà delle	
Parti ovvero per l'avverarsi di una delle cause di risoluzione, recesso e revoca previste dal	
presente Contratto, le aree oggetto del contratto di concessione e gli edifici in esse realizzati	
torneranno nella piena e indisturbata disponibilità al Concedente.	
In tal caso il rapporto concessorio costituito a favore del Concessionario si estinguerà, senza	
che il Concessionario nulla abbia a che pretendere circa il possesso, l'uso, il godimento o la	
proprietà delle aree e degli edifici medesimi, escludendo qualsiasi valorizzazione incidente	
delle aree.	
Qualora per qualsivoglia ragione sussistessero impedimenti alle lavorazioni o venisse	
pregiudicato l'accesso ai sedimi oggetto delle prestazioni previste nel Progetto, il Concedente	
si obbliga ad emettere i provvedimenti liberatori di competenza ed a notificarne l'esito al	
Concessionario non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta segnalazione da parte	
di quest'ultimo dello stato impeditivo.	
Qualora l'interruzione delle lavorazioni si protraesse per il termine massimo di 90 giorni	
naturali e consecutivi dalla segnalazione di indisponibilità del sito, il Concessionario potrà	
invocare di diritto la risoluzione del presente Contratto con le modalità di cui all'articolo 25,	
salvo una proroga di pari tempo proposta dal Concedente.	
Eventuali danni materiali che dovessero essere arrecati a cose e persone nell'ambito dei	
sedimi concessi in diritto di superficie sono a totale carico del Concessionario, così pure	
restano a suo totale carico le attività di sminamento, bonifica, allontanamento di eventuali	
ordigni bellici rinvenuti durante le lavorazioni.	
 15	

Parimenti il Concessionario provvederà a riconsegnare al Concedente le Opere, comprensive	
di tutte le loro dotazioni in efficienza e perfetto stato di conservazione, fatto salvo il normale	
degrado d'uso, rimanendo a carico del medesimo ogni onere per riparazioni o sostituzioni	
qualora, in sede di accertamento dello stato di consistenza, si riscontrassero difetti o rotture	
determinati da qualsiasi causa.	
A tal fine, e quale condizione per lo svincolo delle garanzie prestate, entro il termine di 120	
(centoventi) giorni antecedenti la cessazione del rapporto concessorio, il Concessionario	
dovrà avviare la procedura per la riconsegna di tutte le Opere con l'obbligo della redazione a	
proprio carico di un "Verbale di consistenza e consegna" da presentare al Concedente entro e	
non oltre 60 (sessanta) giorni antecedenti la cessazione dello stesso rapporto concessorio. Il	
Concedente a sua volta avrà 60 (sessanta) giorni di tempo a disposizione per sollevare	
eventuali contestazioni.	
Articolo 8 - Cauzioni ed Assicurazioni	
8.1. Cauzione relativa alla fase di realizzazione delle Opere	
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla fase di realizzazione delle	
Opere il Concessionario, in sede di stipula del presente Contratto, ha provveduto a	
consegnare al Concedente a garanzia degli obblighi contrattuali ed ai sensi dell'articolo 113	
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, la polizza fideiussoria n di	
Euro	
La suddetta garanzia sarà progressivamente e automaticamente svincolata - nel limite	
massimo del 50 (cinquanta) % - a misura dell'avanzamento dell'esecuzione secondo quanto	
previsto nel Cronoprogramma allegato al presente Contratto e cesserà alla data di emissione	
del Certificato di Collaudo Definitivo delle Opere ai sensi dell'articolo 15, come pure nel	
caso di recesso del Concessionario, revoca della Concessione e di risoluzione per	
inadempimento del Concedente.	

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente si rivarrà di	
autorità sulla suddetta cauzione. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che si sia	
proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla	
richiesta.	
8.2. Cauzione relativa alla fase di gestione delle Opere	
Ai sensi del comma 13 dell'art. 153 del Decreto Legislativo 163/2006, a garanzia del corretto	
adempimento degli obblighi relativi alla fase di gestione il Concessionario consegnerà al	
Concedente, entro 10 (dieci) giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio di	
cui all'articolo 15 che segue, una garanzia a prima richiesta, pagabile entro 15 (quindici)	
giorni dalla domanda, in favore del Concedente per un importo pari al 10 (dieci) % del costo	
annuo operativo di esercizio e pari a Euro(),	
valida per tutta la durata della medesima gestione con le modalità di cui all'articolo 113 del	
Decreto Legislativo 163/2006; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave	
inadempimento contrattuale.	
8.3. Assicurazioni	
Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare al	
Concedente o a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,	
sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.	
A tale scopo il Concessionario, ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del Decreto Legislativo 12	
aprile 2006 n. 163 e articolo 125 del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con	
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, provvederà a propria cura e	
spese ed in nome e per conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso un	
primaria compagnia, per la copertura dei danni che il Concedente, i suoi dipendenti e/o i suoi	
consulenti, potrebbero subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale	
17	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per la	
somma pari, ai sensi del 1° comma dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, all'importo del	
contratto e pertanto pari a Euro(Euro/00) .	
Tale polizza dovrà, inoltre assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni	
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo non inferiore, ai sensi del	
2° comma dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, a Euro	
le opere - min 500.000 - max 5.000.000> ().	
Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e	
cesseranno alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio emesso ai sensi	
dell'articolo 15 che segue o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei	
lavori risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso ai sensi dell'articolo 14 che	
segue.	
Alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio le coperture assicurative	
dovranno essere sostituite da altre polizze che tengano indenne il Concedente da tutti i rischi	
connessi all'utilizzo delle Opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale	
sostituzione o rifacimento.	
Oltre alle polizze fin qui previste il Concessionario dovrà inoltre stipulare una polizza	
assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione della	
Concessione, per un importo non inferiore al 20 (venti) % del valore delle Opere realizzate.	
Il Concessionario dovrà consegnare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula della presente	
Convenzione, copia della polizze stipulate ai sensi del presente articolo, unitamente al	
relativo certificato di assicurazione.	
Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Concedente copia dei certificati di	
assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.	
In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere	
18	

direttamente al pagamento, avvalendosi delle cauzioni di cui al presente articolo.	
8.4. Polizza di responsabilità civile professionale per l'incarico di progettazione	
Ove la copertura dei rischi di cui al presente articolo non fosse già ricompresa nelle polizze di	
cui sopra, all'atto della stipula del presente contratto dovrà essere presentata una	
dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo	
responsabilità civile generale contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità	
civile di cui all'art. 111 del Decreto Legislativo 163/2006 per i rischi derivanti da errori od	
omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare nuove spese di	
progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati. Detta polizza	
dovrà essere trasmessa unitamente al Progetto Esecutivo dal Concessionario al Concedente,	
in originale o in copia autenticata conforme all'originale, stipulata dall'incaricato dell'attività	
di progettazione a favore del Concedente (nel caso il Concessionario si avvalga di progettisti	
esterni alla propria organizzazione) e del Concessionario, a garanzia degli oneri di	
progettazione di cui al presente Contratto, nonché degli obblighi previsti dall'articolo 269 del	
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163	
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.	
La polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari, ai sensi del 1° comma dell'art. 111	
del Decreto legislativo 163/2006, ad Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00) al netto	
dell'I.V.A. e dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del	
Progetto Esecutivo, che abbiano determinato per il Concedente nuove spese e/o maggiori	
costi, anche per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 12	
aprile 2006 n. 163, resesi necessarie in corso di esecuzione; dovrà coprire, altresì, tutti i rischi	
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'incaricato della progettazione,	
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo	
Provvisorio.	
19	
1.71	4

Ove la copertura dei rischi di cui al presente articolo non fosse già ricompresa nelle polizze di	
cui sopra, il Concessionario, prima dell'avvio dell'attività di progettazione esecutiva, dovrà	
produrre al Concedente una dichiarazione di una Compagnia di Assicurazioni autorizzata	
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale", nel territorio dell'Unione Europea,	
contenente l'impegno a rilasciare al soggetto incaricato dell'attività di progettazione, la	
polizza di responsabilità civile professionale di cui sopra, con specifico riferimento ai lavori	
progettati.	
Articolo 9 - Cronoprogramma	
Al presente Contratto viene allegato il Cronoprogramma delle attività, redatto per la	
partecipazione alla gara e rivisto dal Concessionario con le eventuali prescrizioni ed	
indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice e recepite dal Concedente.	
Il Cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti dal Concessionario per la	
redazione del Progetto Definitivo, per l'acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e	
autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere, per la redazione del Progetto	
Esecutivo, per la revisione degli stessi Progetti, per la realizzazione di tutte le fasi dei lavori,	
nonché per le attività di Collaudo e di messa in funzione delle Opere.	
Il Cronoprogramma dovrà altresì indicare le attività di istruttoria, controllo, approvazione e	
validazione dei Progetti da parte del Concedente.	
Il Concessionario si impegna a rispettare il Cronoprogramma in ogni sua parte.	
Articolo 10 - Responsabile Unico di Procedimento - Direttore Lavori	
L'individuazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di	
esecuzione sarà effettuata dal Concessionario secondo le indicazioni di cui al Codice dei	
Contratti Pubblici inerenti gli affidamenti di incarichi di opere in concessione con onere a	
proprio carico.	
La Direzione Lavori sarà costituita dal Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle	
20	

disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del Regolamento di esecuzione	
ed attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.	
Il Concessionario affiderà tali incarichi alle stesse figure professionali indicate in sede di gara	
nel Gruppo di Lavoro e oggetto di valutazione in base a quanto stabilito dal Bando.	
Dette nomine dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione del Progetto	
Esecutivo e comunque prima dell'effettivo inizio di tutti i lavori, con obbligo del	
Concessionario della comunicazione al Concedente.	
Il Direttore dei Lavori sarà responsabile dell'assistenza e contabilità dei lavori e si atterrà,	
nello svolgimento delle sue funzioni, alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile	
2006 n. 163 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del	
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 .	
L'approvazione dei materiali e la loro accettazione nella costruzione delle Opere dovrà	
avvenire da parte della Direzione Lavori.	
Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza su tutte le attività del Concessionario e di	
controllo sulla Direzione Lavori attraverso il Responsabile Unico di Procedimento che ha	
sottoscritto il presente Contratto.	
Qualora il Concedente intenda avvalersi di figure diverse dal Responsabile Unico di	
Procedimento, provvederà a nominare entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente	
Contratto un Responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione e dell'esecuzione	
dei lavori fino al Collaudo e messa in funzione delle Opere.	
Allo stesso modo il Concedente potrà procedere per la fase della gestione con nomina del	
Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori	
risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso ai sensi dell'articolo 14 che segue.	
Il Responsabile del Procedimento si avvarrà di proprio personale e saranno a carico del	
Concessionario gli oneri economici per l'ufficio e l'esercizio delle funzioni del Responsabile	
21	

Unico di Procedimento e del personale di quest'ultimo.	
Il Direttore dei Lavori, o un suo delegato, dovrà trasmettere al Responsabile del	
Procedimento un rapporto, di norma mensile, sullo stato dei lavori e dovrà essere disponibile	
ad incontri almeno settimanali con il Responsabile del Procedimento, o chi dal Responsabile	
medesimo venga delegato, per una verifica in contraddittorio sull'andamento dei lavori.	
Articolo 11 - Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e Piano di Manutenzione	
11.1. Il Concessionario si obbliga ad elaborare la progettazione definitiva e quella esecutiva	
delle Opere in conformità al Progetto Preliminare presentato in sede di gara ed approvato dal	
Concedente, mediante le stesse figure professionali indicate in sede di gara nel Gruppo di	
Lavoro e oggetto di valutazione in base a quanto stabilito dal Bando.	
L'individuazione dei Progettisti e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	
sarà effettuata dal Concessionario secondo le indicazioni di cui al Codice dei Contratti	
Pubblici inerenti gli affidamenti di incarichi di opere in concessione con onere a proprio	
carico.	
11.2. Progetto Definitivo	
La redazione della progettazione definitiva delle Opere in concessione dovrà iniziare per tutte	
le opere contestualmente alla data di stipula del presente Contratto.	
Il Progetto Definitivo, composto dai documenti di cui agli articoli 24 e successivi del	
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163	
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, dovranno	
essere redatti e presentati al Concedente nei termini definiti dal Cronoprogramma presentato	
in gara dal Concessionario.	
Il Concedente procederà entro 30 (trenta) giorni da tale consegna, all'istruttoria del Progetto	
Definitivo per verificare la sua conformità al Progetto Preliminare, alle risultanze della gara	
di appalto e quanto disciplinato dal presente Contratto, oltre a riscontrare la completezza dei	
22	

documenti secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e di	
Valutazione di impatto ambientale.	
Trascorso tale termine il Concedente comunicherà formalmente le risultanze di tale istruttoria	
al Concessionario che avrà l'obbligo di modificare ed integrare il Progetto Definitivo	
secondo quanto prescritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
comunicazione.	
Il Concessionario procederà quindi sulla base del Progetto Definitivo eventualmente	
modificato ed integrato secondo le prescrizioni del Concedente, alla acquisizione entro 90	
(novanta) giorni naturali e consecutivi di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni	
necessari per la realizzazione delle Opere, compreso l'esito favorevole della procedura per la	
Valutazione dell'Impatto Ambientale.	
Qualora il Concessionario richieda la collaborazione del Concedente mediante il ricorso	
all'istituto della Conferenza di Servizi disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in	
merito alle norme sul procedimento amministrativo, si impegna a garantire l'espletamento	
della procedura fornendo al Responsabile Unico di Procedimento la necessaria	
documentazione tecnica e progettuale da inviare con la lettera di convocazione alle	
Amministrazioni, Enti, Soggetti Pubblici e Privati competenti per Legge al rilascio delle	
autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione	
delle Opere in concessione.	
Il Concessionario deve tenere in debito conto nella predisposizione del Cronoprogramma di	
cui al precedente articolo 9 che la procedura della Conferenza di Servizi per l'acquisizione	
dei pareri impegna le Parti per un periodo della durata definita degli articoli 14 e successivi	
della Legge 7 agosto 1990 n. 241.	
Il Progetto Definitivo deve altresì acquisire l'autorizzazione alla emissione in atmosfera ai	
sensi del Decreto Legislativo 14 aprile 2006 n. 152 .	
23	

Il Concessionario sarà tenuto a definire con l'Autorità Sanitaria la procedura per	
l'acquisizione della autorizzazione alla emissione in atmosfera richiesta per Legge, valutando	
se del caso l'obbligo di assoggettare il Progetto Definitivo alla Valutazione di Impatto	
Ambientale o alla Autorizzazione Integrata Ambientale oppure infine ad altro provvedimento	
amministrativo da parte dell'Autorità Competente utile allo scopo.	
Se a tale scopo il Concessionario richiederà la collaborazione del Concedente mediante il	
ricorso alla Conferenza di Servizi disciplinata dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in merito alle	
norme sul procedimento amministrativo, deve tenere in considerazione che la durata dei	
lavori della stessa Conferenza di Servizi viene disciplinata dagli articoli 14 e successivi della	
stessa Legge n. 241/1990.	
Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto Definitivo le modifiche e/o variazioni	
richieste dalle varie Amministrazioni, Enti, Soggetti Pubblici e Privati competenti per Legge	
al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per	
la realizzazione delle Opere in concessione.	
In caso di ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi il Concessionario sarà tenuto ad	
apportare al Progetto Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Responsabile Unico	
di Procedimento entro il termine di 30 (trenta) naturali e continuativi dalla data di efficacia	
delle determinazioni finali della Conferenza di Servizi di cui sopra.	
Una volta ricevuto il Progetto Definitivo modificato ed integrato come detto, completo delle	
autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione	
delle Opere in concessione, oltre al Cronoprogramma aggiornato se del caso, il Concedente si	
impegna ad istruirlo ed approvarlo nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e	
continuativi dalla data di consegna di tutta la documentazione.	
Il Cronoprogramma presentato in gara dal Concessionario deve tenere conto di tutti gli	
aspetti trattati e quanto disciplinato nel seguente punto per la predisposizione del Progetto	
24	

Definitivo, il cui termine viene riportato alla lettera a) del precedente articolo 3 del presente	
Contratto.	
11.3. Progetto Esecutivo	
Il Progetto Esecutivo composto dai documenti di cui agli articoli 33 e successivi del	
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163	
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, tra cui un	
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti redatto in conformità di quanto previsto	
dall'articolo 39 dello stesso D.P.R. 207/2010, dovranno essere redatti e presentati al	
Concedente nei termini definiti dal Cronoprogramma, come indicati al sopra riportato	
articolo 3 del presente Contratto.	
Il Concedente procederà all'istruttoria del Progetto Esecutivo ovvero proporrà eventuali	
modifiche ai Progetti Esecutivi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla	
consegna all'Ente.	
Il Concedente procederà entro 30 (trenta) giorni da tale consegna, all'istruttoria del Progetto	
Esecutivo per verificare la sua conformità al Progetto Definitivo approvato, oltre a riscontrare	
la completezza dei documenti secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di	
Lavori Pubblici e di Valutazione di impatto ambientale.	
Trascorso tale termine il Concedente comunicherà formalmente le risultanze di tale istruttoria	
al Concessionario che avrà l'obbligo di modificare ed integrare il Progetto Definitivo	
secondo quanto prescritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
comunicazione.	
Il Concessionario procederà quindi sulla base del Progetto Esecutivo eventualmente	
modificato ed integrato secondo le prescrizioni del Concedente, ad avviare le attività di	
verifica ai sensi degli articoli 44 e successivi del Regolamento di esecuzione ed attuazione	
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con Decreto del Presidente della	
25	

D 111' 5 " 1 2010 207 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 che dovrà essere completata con la collaborazione del	
Concessionario per quanto di seguito riportato, entro 90 (novanta) giorni naturali e	
consecutivi con la validazione del Responsabile Unico di Procedimento.	
Contestualmente all'avvio delle attività di verifica e una volta ricevuta da parte del	
Concessionario la necessaria documentazione tecnica e progettuale da inviare con la lettera di	
convocazione secondo le indicazioni del Responsabile Unico di Procedimento, il Concedente	
indirà ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010 la	
Conferenza di Servizi disciplinata dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in merito alle norme sul	
procedimento amministrativo, per l'esame da parte delle Amministrazioni, Enti, Soggetti	
Pubblici e Privati competenti per Legge del recepimento nel Progetto Esecutivo delle	
autorizzazioni, pareri e nulla osta acquisiti e delle eventuali osservazioni e prescrizioni	
avanzate sul Progetto Definitivo, compreso l'esito favorevole della procedura per la	
Valutazione di Impatto ambientale.	
Il Concedente deve tenere in debito conto nella predisposizione del Cronoprogramma di cui	
al precedente articolo 9 che la procedura della Conferenza di Servizi impegna le Parti per un	
periodo della durata di almeno 90 (novanta) giorni continuativi dall'invio della lettera di	
convocazione, ricordando che vanno assegnati almeno 30 (trenta) giorni per insediare la	
Conferenza di Servizi, altri 30 (trenta) giorni per la organizzazione dei suoi lavori e	
predisporre il relativo verbale da trasmettere ai Soggetti convocati per ogni eventuale	
modifica o integrazione e altri 30 (trenta) giorni per ottenere l'efficacia delle determinazioni	
finali della Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della Legge 7 agosto	
1990 n. 241.	
Con l'efficacia delle determinazioni finali della Conferenza di Servizi indetta sul Progetto	
Esecutivo e l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalle norme vigenti in materia per la	
realizzazione delle Opere in concessione, il Concedente attraverso il Responsabile Unico di	
26	
	t and the second

Procedimento completerà le attività di verifica relative al Progetto Esecutivo entro 30	
(trenta) giorni continuativi.	
Trascorso tale termine il Concedente comunicherà formalmente le risultanze delle attività di	
verifica al Concessionario che avrà l'obbligo di modificare ed integrare il Progetto Esecutivo	
secondo quanto prescritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
comunicazione.	
Il Concedente sulla base delle risultanze delle attività di verifica o una volta ricevuto il	
Progetto Esecutivo eventualmente modificato ed integrato secondo le prescrizioni	
comunicate, procederà entro 30 (trenta) giorni continuativi con la validazione da parte del	
Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento di esecuzione	
ed attuazione n. 207/2010 e con la successiva approvazione del Progetto Esecutivo da parte	
dell'Organo competente.	
Il Cronoprogramma presentato in gara dal Concessionario deve tenere conto di tutti gli	
aspetti trattati e quanto disciplinato nel seguente punto per la predisposizione del Progetto	
Definitivo, il cui termine viene riportato alla lettera a) dell'articolo 3 del presente Contratto.	
Con l'approvazione del Progetto Esecutivo anche il Piano di manutenzione dell'opera e delle	
sue parti diventa vincolante e verrà reso esecutivo dal Concessionario entro 15 (quindici)	
giorni da tale approvazione da parte del Concedente.	
Resta inteso che nell'ambito della predisposizione di eventuali adeguamenti del Progetto	
Esecutivo, il Concessionario avrà la facoltà di sottoporre al Concedente revisioni (varianti,	
complementi, opzioni, etc.) e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore	
funzionalità delle Opere.	
Le eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dal Concessionario, dovranno comunque	
garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni	
 originarie, e non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione del	
27	

Considerte che devel consider de morte del Considerte entre e mon elles 20 (tranta)	
Concedente, che dovrà avvenire, da parte del Concedente, entro e non oltre 30 (trenta)	
giorni continuativi dalla presentazione delle modifiche da parte del Concessionario.	
Articolo 12 - Esecuzione dei lavori	
L'avvio dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle modalità indicate nel Cronoprogramma	
allegato al presente Contratto e comunque entro 30 (trenta) giorni continuativi dalla	
avvenuta Validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.	
Anche le aree necessarie per la realizzazione delle Opere dovranno essere messe a	
disposizione del Concessionario entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di Validazione	
del Progetto Esecutivo.	
Le aree interessate dalla Concessione dovranno essere consegnate al Concessionario liberi da	
ogni occupazione e costruzione diverse da quelle risultanti dal Progetto, da ogni opera e	
vincolo, e da ogni servitù e diritto di terzi che possano costituire un ostacolo alla	
realizzazione delle i lavori.	
L'avvio dei lavori con la consegna delle aree per la realizzazione delle Opere in concessione	
sarà certificato dal Responsabile Unico di Procedimento mediante il Verbale di Consegna	
redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con il legale rappresentante del	
Concessionario o un suo delegato.	
La consegna dei terreni e delle aree interessate per l'esecuzione delle Opere avverrà a seguito	
di un sopralluogo preliminare compiuto dalle Parti sugli immobili stessi, all'esito del quale	
sarà redatto e sottoscritto un verbale di consegna dal quale risulti che il Concessionario ha	
preso visione di dette aree e ne accetta la consegna da parte del Concedente, parte integrante	
del Verbale di Consegna.	
Tutti i lavori saranno eseguiti a cura del Concessionario in conformità agli elaborati	
progettuali regolarmente approvati.	
In caso di ritardo, e/o di consegna parziale delle aree, imputabile al Concedente, il	
28	

Concessionario avrà diritto, ove ne ricorrano i presupposti ad invocare la procedura di	
riequilibrio Economico-Finanziario di cui all'articolo 21.5, nonché la contestuale proroga dei	
termini di ultimazione delle Opere in concessione indicate nel Cronoprogramma.	
Saranno a carico del Concedente tutti i ricorsi, le azioni e le pretese fondati su titoli sorti in	
data anteriore alla data di redazione del Verbale di Consegna, ovvero, le azioni e le pretese	
fondati su titoli sorti in data posteriore alla data di redazione del Verbale di Consegna che	
siano fondati o connessi ad un fatto del Concedente, da chiunque esercitati sui terreni ed aree	
concesse o sulla loro utilizzazione e sfruttamento economico da parte del Concessionario, in	
conformità ai termini del Contratto.	
Il Concedente ha l'onere e la responsabilità di condurre tutte le fasi di eventuali contenziosi	
in modo che essi non incidano negativamente sui tempi e sulle modalità previsti per la	
realizzazione delle Opere e per giungere ai Collaudi Definitivi.	
Fermo restando quanto disciplinato al paragrafo che precede, saranno a carico del	
Concessionario tutti i ricorsi, le azioni e le pretese fondati su titoli sorti in data successiva alla	
data di redazione del Verbale di Consegna, da chiunque esercitati sui terreni ed aree concesse	
o sulla loro utilizzazione e sfruttamento economico da parte del Concessionario.	
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità	
previste dal presente Contratto e dal Cronoprogramma, in conformità al Progetto Esecutivo,	
con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del personale e dei	
mezzi impiegati, il tutto ai sensi e nei limiti di legge.	
Articolo 13 - Varianti in corso d'opera	
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori ed il	
Responsabile Unico di Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui	
all'articolo 132, primo comma, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163:	
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;	
29	

b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. 5 ottobre 2010	
n. 207, intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non	
esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di	
costo, significativi miglioramenti nella qualità delle Opere o di sue parti e sempre che	
non alterino l'impostazione progettuale;	
c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene	
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase	
progettuale;	
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile;	
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in	
tutto o in parte, la realizzazione delle Opere ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il	
Responsabile Unico di Procedimento ne dà immediatamente comunicazione	
all'Osservatorio e al Progettista.	
Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c) e d), le varianti in corso d'opera potranno essere	
richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario.	
In tali ipotesi, entro 30 (trenta) giorni o altro termine concordato tra le Parti, il	
Concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l'indicazione	
delle relative quantità e materiali, degli elaborati progettuali da predisporre in conformità a	
quanto stabilito dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del Regolamento di	
esecuzione ed attuazione n. 207/2010, dei tempi di progettazione e di realizzazione connessi	
agli interventi e la valutazione dell'importo di ciascuna variante, effettuata sulla base	
dell'elenco dei prezzi unitari contenuto nel Progetto Esecutivo.	
Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del	
Concessionario, il Concedente comunicherà al Concessionario le determinazioni in merito	
alla autorizzazione della variante.	
30	

Ricevuta tale autorizzazione il Concessionario provvederà a predisporre la progettazione	
della variante in corso d'opera nei tempi indicati da consegnare al Concedente che avrà 30	
(trenta) giorni di tempo per la sua formale approvazione.	
Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo ad eccezione dell'importo relativo ai	
maggiori costi da sostenere per la progettazione, l'esecuzione dei nuovi lavori e per	
l'ottenimento delle relative autorizzazioni.	
Al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno	
procedere all'adeguamento del Corrispettivo, del Canone al Concessionario ovvero	
all'estensione della durata del presente Contratto, con effetto dalla data di Collaudo delle	
Opere in cui sono ricomprese le varianti autorizzate.	
Nell'ipotesi di cui al punto e) il Concessionario è tenuto a sopportare i costi della nuova	
progettazione nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno o pregiudizio da questi	
subito in relazione agli errori o omissioni progettuali, come definiti al comma 2 dell'articolo	
132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.	
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere	
aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% e che non	
comportino un aumento dell'importo dei lavori.	
Sono, infine, ammesse, nel limite del 5% dell'importo indicato per la realizzazione delle	
Opere, nell'esclusivo interesse del Concedente, le varianti, in aumento o in diminuzione,	
finalizzate al miglioramento delle Opere e alla sua funzionalità, a condizione che non	
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da	
circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto.	
A tal fine il Concedente dovrà dare tempestiva comunicazione al Concessionario, indicando	
-	
le varianti richieste con l'adeguata motivazione ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile	
2006 n. 163.	
21	

In tal caso il Concessionario dovrà adeguare le Opere, ivi compresi gli impianti, concordando	
con il Concedente, prima di realizzare tali lavori il relativo importo, calcolato sulla base	
dell'elenco dei prezzi unitari contenuti nel Progetto Esecutivo.	
Resta inteso che, qualora l'approvazione delle varianti subisse un ritardo a seguito del	
necessario previo ottenimento di eventuali autorizzazioni ad essa prodromiche, il	
Concessionario avrà diritto, ove ne ricorrano i presupposti ad invocare la procedura di	
riequilibrio Economico-Finanziario di cui all'articolo 21.5, nonché la contestuale proroga dei	
termini di ultimazione delle Opere in concessione indicate nel Cronoprogramma.	
Non sono ammesse varianti in corso d'opera che non rientrino nei casi sopra specificati	
cosicché l'eventuale esecuzione delle stesse da parte del Concessionario comporterà, oltre al	
risarcimento del danno, l'obbligo, su richiesta del Concedente o del Collaudatore di eliminare	
le stesse a cura e spese del Concessionario, senza che lo stesso possa pretendere alcun	
rimborso.	
Articolo 14 - Termine per l'ultimazione dei lavori	
I lavori dovranno essere ultimati entro	
consecutivi e naturali come indicato al precedente articolo 2 del presente Contratto e	
decorrenti dalla data di consegna delle aree ("Data di Ultimazione"), fatti salvi eventuali	
ulteriori maggiori tempi necessari per le approvazioni da parte del Concedente dei Progetti	
Definitivo ed Esecutivo, nonché quelli derivanti dal ritardo nella messa a disposizione da	
parte del Concedente delle aree in oggetto.	
Nella data di effettiva ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procederà all'emissione	
del Certificato di Ultimazione dei Lavori.	
Il Concessionario dovrà avviare la gestione delle Opere, ivi inclusa la manutenzione ordinaria	
e straordinaria, nella data di effettiva ultimazione dei lavori come risultante dal Certificato di	
Ultimazione dei Lavori.	
32	

Il Concessionario entro 30 (trenta) giorni continuativi dal Certificato di Ultimazione dei	
Lavori deve fornire al Concedente il Progetto come costruito da sottoporre alle attività di	
collaudo.	
Articolo 15 - Collaudo	
Il Collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d'opera ai sensi della	
normativa vigente da parte del Collaudatore nominato dal Concedente.	
Come riportato nell'articolo 6, tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico	
del Concessionario che dovrà provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in	
sito.	
Alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 230 del nuovo Regolamento di esecuzione ed	
attuazione n. 207/2010, per le sole ipotesi di consegna anticipata, il Concedente potrà	
richiedere che il Collaudatore verifichi in corso d'opera l'esistenza delle condizioni che	
consentano l'utilizzo di singole parti ultimate delle Opere, in particolare accertando che	
l'utilizzo dell'infrastruttura, ovvero di parte della stessa, avvenga nei limiti della sicurezza.	
In ogni caso, l'eventuale consegna anticipata non costituirà accettazione della buona	
esecuzione dei lavori e delle Opere e, pertanto, non solleverà il Concessionario dalle relative	
responsabilità.	
Al Collaudatore potrà essere conferito anche l'incarico del collaudo statico di cui all'articolo	
7 della Legge n. 1086/1971.	
Il Certificato di Collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni	
dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio (il "Certificato di Collaudo	
Provvisorio").	
Trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione, esso diverrà Definitivo.	
In caso di mancata adozione dell'atto formale di approvazione del Collaudo entro i due mesi	
successivi, il Collaudo si intenderà tacitamente approvato.	
33	

Al Certificato di Ultimazione dei Lavori verrà allegato il Progetto come costruito predisposto	
dal Concessionario e tutta la documentazione di Direzione Lavori da sottoporre alle attività di	
Collaudo e per il rilascio del Certificato di agibilità da parte del competente Ufficio del	
Concedente delle Opere in concessione.	
Il Concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria per il rilascio del	
Certificato di agibilità entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di	
Collaudo Provvisorio.	
Con la firma del Certificato di Ultimazione dei Lavori il Concessionario assume l'impegno di	
fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nel Capitolato Speciale Prestazionale	
e nella parte gestionale e manutentiva dell'Offerta Tecnica dal medesimo presentata senza	
che possa trovare giustificazione alcuna.	
Nel verbale di consegna verrà descritto lo stato degli immobili in forma esauriente al fine di	
consentire alla parti di eliminare ogni dubbia interpretazione sulle pattuizioni contrattuali	
previste, ovvero verranno evidenziati eventuali vizi d'opera che dovranno essere	
tempestivamente eliminati a completo carico del Concessionario.	
In ogni caso qualora vi fossero interpretazioni diverse tra Concessionario e Concedente, resta	
inteso e confermato che il Concessionario ha l'obbligo di mantenere lo standard di	
funzionalità dei plessi nello stato in cui sono stati realizzati risanando tutti gli eventuali vizi	
d'opera, garantendo sempre e comunque le prestazioni minime, preservando il livello	
funzionale nel tempo.	
Articolo 16 - Verifiche in corso d'opera	
In conformità alle vigenti normative, il Concedente, e per esso il Responsabile Unico di	
Procedimento, nonché il Collaudatore di cui all'articolo 15 potrà compiere qualsivoglia	
verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.	
Tali verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare	
34	

irragionevoli pregiudizi al Concessionario.	
Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che	
dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni specificando, per quanto possibile, le	
ragioni della accertata irregolarità.	
Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il	
Concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità	
rilevate dandone conferma scritta al Concedente.	
I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dal Concessionario o comunque redatti	
secondo le previsioni dell'attuale normativa, faranno piena prova tra le parti anche ai fini del	
Collaudo.	
Articolo 17 - Mutamenti normativi	
Qualora, nel corso della realizzazione delle opere, intervengano mutamenti legislativi,	
regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuove condizioni per	
l'esercizio delle attività previste nella Concessione (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni	
tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli	
installati e adottati dal Concessionario) e che determinino una modifica dell'equilibrio	
Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario potranno procedere alla revisione	
della Concessione ai sensi di legge, secondo quanto indicato all'articolo 21.5 della presente	
Convenzione.	
Qualora, invece, sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari rendano necessarie	
modifiche al Progetto Esecutivo approvato, si osservano le disposizioni di cui all'articolo	
132, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.	
Articolo 18 - Proprietà della documentazione progettuale	
L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di	
sicurezza, da consegnare al Concedente a cura del Concessionario sia in formato cartaceo che	
35	

informatico modificabile, e quant'altro si renda necessario per la completa illustrazione e	
cantierabilità delle Opere in concessione resterà di proprietà piena ed assoluta del	
Concedente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'esecuzione delle Opere:	
■ introdurvi, informando il professionista che ha curato la redazione, nei modi e con i	
mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che saranno riconosciute	
necessarie e senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta;	
riprodurre gli elaborati nelle copie ritenute necessarie, a proprio uso e per i fini previsti	
dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in merito alle nuove norme sul procedimento	
amministrativo.	
Per le ipotesi contemplate dal presente articolo, il Professionista del Concessionario non	
solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai	
sensi di legge per i diritti d'autore.	
Articolo 19 - Subappalto	
Articolo 17 - Subappano	
Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Decreto	
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010,	
secondo quanto dichiarato nella Offerta.	
Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e	
contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori a soggetti terzi, fermo restando	
che le Opere in concessione dovranno comunque essere eseguite solo da soggetti in possesso	
dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la categoria dei lavori indicati nel Bando di	
gara.	
Non integrano gli estremi del subappalto i lavori affidati direttamente dal Concessionario ai	
propri Soci, precisandosi che i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal	
Concessionario, a condizione che i Soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti	
norme legislative e regolamentari.	
36	

Articolo 20 - Gestione delle Opere e Manutenzione	
20.1. Il Concessionario provvederà alla gestione e manutenzione delle Opere in Concessione	
per tutta la durata della medesima, nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato	
Speciale Prestazionale allegato al presente Contratto.	
Il Concessionario non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi	
richiesti, ovvero descritti nella sua Offerta Tecnica.	
Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal	
Concedente che questi gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura dei	
servizi e delle prestazioni ricomprese nella Concessione.	
20.2. Modalità di prestazione dei servizi	
La gestione dei Servizi da garantire al Concedente prenderà avvio entro 15 (quindici) giorni	
dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio delle Opere in concessione.	
20.3. Modalità di prestazione e qualità dei servizi	
I Servizi che il Concessionario si obbliga a garantire al Concedente, ai sensi del Contratto,	
sono dichiarati di pubblica utilità, pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima	
diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni	
con il Concedente.	
Il Concessionario è tenuto a svolgere i Servizi garantendo tutte le prestazioni ed il livello di	
qualità previsti, anche provvedendo ad adeguare il servizio offerto alle eventuali normative	
entrate in vigore successivamente alla stipulazione del presente Contratto, fino alla data di	
scadenza della Concessione.	
In particolare il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, ferme restando	
tutte le obbligazioni di cui al Capitolato Speciale Prestazionale, assume:	
l'obbligo di mantenere sui luoghi adibiti al servizio una severa disciplina improntata ad	
una osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni e direttive impartite;	
37	

■ l'obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea	
preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di conoscenze tecniche	
adeguate all'esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari	
addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento degli	
impianti, delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e di cui sono	
chiamati ad effettuarne la relativa manutenzione.	
Lo stesso personale è tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed è tenuto	
all'osservanza delle norme aziendali e delle disposizioni che sono impartite dal Concedente;	
l'obbligo di applicare le vigenti disposizioni in materia di rispetto della privacy (Decreto	
Legislativo n. 196/2003) e del trattamento dei dati in ogni rapporto ed adempimento	
conseguente e comunque connesso all'esecuzione dei servizi affidati;	
■ la responsabilità di adozione, nell'espletamento di tutti i servizi, dei procedimenti e	
cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, e delle altre persone	
addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;	
l'obbligo di provvedere all'organizzazione e all'esecuzione di tutti i servizi previsti con	
l'impiego di personale e mezzi in numero sufficiente e adeguato;	
l'obbligo di prestare e rinnovare le garanzie di cui all'articolo 8 per tutta la durata della	
Concessione;	
l'obbligo di osservare, alla data di effettuazione dei Servizi, tutte le normative vigenti	
sulla gestione e manutenzione delle Opere.	
Contestualmente alla presentazione del Progetto Esecutivo, il Concessionario dovrà altresì	
presentare al Concedente nel Piano di Manutenzione, un Piano di gestione dettagliato relativo	
agli aspetti organizzativi e qualitativi di ciascun Servizio, nel rispetto degli obblighi stabiliti	
ai precedenti commi e nell'Offerta del Concessionario	
20.4. Manutenzione	
38	

Il Cananaianaia anno desta la manutaniana adiania a desadinaria della Cananaia	
Il Concessionario, provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere in	
concessione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati, curando il mantenimento,	
l'efficienza e il buon funzionamento degli stessi, mediante gli interventi descritti nel Piano di	
Manutenzione del Progetto Esecutivo di cui all'articolo 11.3.	
Il Concessionario fornirà in particolare tutta la manodopera, le attrezzature ed i mezzi d'opera	
e quant'altro necessario per l'esecuzione ed il mantenimento in buono stato delle Opere in	
concessione e delle infrastrutture ed impianti realizzati.	
Articolo 21 - Condizioni economico-finanziarie	
21.1. Tariffe	
A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nel presente Contratto, al Concessionario	
viene attribuito il diritto di gestire le Opere realizzate per tutta la durata della Concessione,	
ricevendo a fronte di tale gestione, le tariffe da quantificare in relazione ai servizi	
effettivamente prestati.	
Tutte le definizioni economiche e le poste contabili riconducibili al presente articolo sono	
contenute nel Piano Economico Finanziario quale allegato integrante e sostanziale del	
presente atto, e contribuiscono a determinare l'equilibrio economico e finanziario della	
Concessione.	
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concessionario si impegna a fornire al	
Concedente il software su data base relazionale per l'analisi economica, finanziaria, di	
bancabilità e sostenibilità della Concessione.	
Tale software da utilizzare su piattaforme Windows e Macintosh e che viene allegato al	
Contratto assieme al Piano Economico Finanziario, deve permettere al Concedente di	
controllare sulla base dei rapporti di cui al successivo punto, di verificare con le necessarie	
simulazioni il rispetto delle condizioni dell'equilibrio economico finanziario dello stesso	
Piano Economico Finanziario mediante l'analisi dei flussi di cassa e dei principali indicatori	
39	

quali il VAN, TIR, DSCR, LLCR, ecc	
21.2. Rapporti periodici	
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concedente deve fornire tutte le informazioni	
periodiche dello stato di avanzamento e degli sviluppi delle attività, oltre alle informazioni	
sull'andamento del mercato le cui conseguenze possono provocare scostamenti dei	
presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario	
degli investimenti e della connessa gestione che costituiscono parte integrante del presente	
Contratto.	
A tale scopo il Concessionario è tenuto a produrre il rapporto semestrale della gestione e	
della manutenzione delle Opere in concessione con quantificate le tariffe praticate in	
relazione ai servizi effettivamente prestati, oltre ad indicare le eventuali variazioni delle	
condizioni di mercato quali l'inflazione, i tassi di interesse, tasse eccche possono incidere	
sul rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario.	
21.3. Matrice dei rischi	
Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti danno atto che nel Piano Economico	
Finanziario, l'analisi e la matrice dei rischi predisposte dal Concessionario e accettate dal	
Concedente come parte integrante e sostanziale dell'atto, disciplineranno la individuazione,	
la valutazione e la mitigazione dei possibili rischi della Concessione, con la loro allocazione	
tra Concessionario e Concedente.	
21.4. Analisi di sensitività	
Le Parti danno atto che nel Piano Economico Finanziario vengono allegate come parti	
integranti anche le tre analisi di sensitività predisposte dal Concessionario con l'utilizzo del	
software su data base relazionale per l'analisi economica, finanziaria, di bancabilità e	
sostenibilità della Concessione, accettate dal Concedente.	
21.5. Equilibrio economico finanziario e revisione	
21.3. Equinorio economico imanziario e revisione	
40	

Le Parti danno atto e riconoscono che l'equilibrio economico-finanziario è assicurato dagli	
elementi indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato al presente Contratto.	
Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della	
connessa gestione e manutenzione delle Opere dovrà permanere per tutta la durata della	
Concessione, sussistendo l'interesse pubblico al mantenimento del corretto equilibrio tra	
investimenti e gestione.	
Le Parti prendono inoltre atto che l'equilibrio economico finanziario è determinato dai	
presupposti e dalle condizioni di base contenuti nel PEF allegato al presente Contratto,	
compresi a titolo esemplificativo: i tempi per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di	
cui al Cronoprogramma, i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori ai sensi sempre del	
Cronoprogramma, l'importo delle tariffe, la durata della Concessione, le caratteristiche e	
l'entità dei servizi nella fase di gestione, fermo restando che gli eventi modificativi	
dell'equilibrio economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza	
diretta o indiretta dì scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.	
Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della	
Concessione nelle seguenti fattispecie:	
■ mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base,	
richiamati nelle premesse del presente Contratto, che determinano l'equilibrio	
economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione nonché entrata in	
vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o	
nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto	
stabilito dal comma 8 dell'articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;	
richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei Servizi, avanzata	
dal Concedente;	

il manifestarsi di un rischio disciplinato dall'analisi e dalla matrice allegati al Piano	
Economico Finanziario;	
il venire in essere di un evento di Forza Maggiore di cui al successivo articolo.	
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al	
Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere effettuata a	
vantaggio del Concedente.	
21.6. Procedura di revisione	
Al verificarsi di una delle circostanze delineate al precedente punto, la Parte che intende	
attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta	
indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione	
dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario.	
L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta	
di revisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.	
La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:	
il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;	
l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare	
l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti	
ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione	
dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, ai sensi del comma 8 dell'articolo 143	
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.	
In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della Concessione, ed in assenza di	
un accordo bonario tra le Parti, è consentita l'attivazione della procedura di risoluzione delle	
controversie di natura tecnica ai sensi del successivo articolo 27.	
Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo bonario tra le	
parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario potrà	
42	

recedere dal Contratto ai sensi e con gli effetti di cui al comma 8 dell'articolo 143 del	
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.	
Articolo 22 - Forza Maggiore	
22.1. Comunicazione	
La Parte Impossibilitata dovrà inviare all'altra Parte, con copia agli Enti Finanziatori, una	
comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, circa il verificarsi dell'evento	
di Forza Maggiore, immediatamente e in ogni caso non oltre 48 (quarantotto) ore dal	
momento in cui ha avuto, notizia del verificarsi di tale evento.	
Tale Parte dovrà altresì fare tutto quanto sia possibile per riprendere l'adempimento delle sue	
obbligazioni non appena l'evento di Forza Maggiore sia cessato.	
Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo punto 22.2.	
Disciplina, il Concedente ed il Concessionario individueranno in contraddittorio possibili	
azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale	
ripartizione dei costi aggiuntivi.	
Le parti sono tenute a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.	
22.2. Disciplina	
Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività di costruzione	
e/o di gestione, per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di ricezione	
dell'informativa di cui al precedente punto, il Concessionario avrà diritto ad una automatica	
proroga dei termini di realizzazione delle opere e/o di gestione delle opere per un periodo	
pari a quello della sospensione.	
Qualora un evento di Forza Maggiore, a prescindere dalla sua durata, sia tale da comportare	
un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà al	
Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione ai sensi del precedente	
articolo 21.	
43	

Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzazione	
delle Opere e/o determini l'impossibilità definitiva di gestione delle Opere in concessione, il	
presente Contratto sarà automaticamente risolto, in conformità a quanto previsto dagli articoli	
1463 e successive del Codice Civile relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta	
della prestazione.	
In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente il Concessionario avrà diritto alla	
corresponsione dell'importo di cui al comma 1 lettere a), b) e c) dell'articolo 158 del Decreto	
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.	
La Parte Impossibilitata dovrà comunicare all'altra Parte immediatamente e in ogni caso non	
oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza:	
 la cessazione dell'evento di Forza Maggiore; 	
 il venir meno degli effetti di tale evento, il ripristino del godimento dei suoi diritti o 	
dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto, non	
appena ne sia venuto a conoscenza.	
Articolo 23 - Cessione	
Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di decadenza.	
Articolo 24 - Risoluzione del Contratto per fatto del Concessionario	
24.1. Clausola risolutiva espressa	
Il Concedente potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei	
seguenti casi:	
■ abbandono dei lavori di costruzione per fatti oggettivamente imputabili al	
Concessionario e/o sospensione dello svolgimento dei Servizi per fatti oggettivamente	
imputabili al Concessionario;	
 si verifichi lo stato di grave e ripetuta insolvenza del Concessionario; 	
la Concessione venga anche parzialmente ceduta a terzi;	
$\Lambda\Lambda$	

siano stati accertati in capo al Concessionario i reati di cui dell'articolo 135 del Decreto	
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.	
24.2. Altri casi di inadempimento	
In ogni altro caso di grave e reiterato inadempimento il Concedente formulerà la	
contestazione degli addebiti al Concessionario mediante lettera raccomandata di messa in	
mora ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, nella quale il Concedente assegnerà al	
Concessionario un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale il	
Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione.	
Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di	
risoluzione, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R al	
Concessionario, la propria intenzione di risolvere il presente Contratto.	
24.3. Conseguenze della risoluzione	
In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il Concedente si riserva di esercitare tutti	
i diritti discendenti dal presente Contratto salvo comunque il risarcimento da parte del	
Concessionario dei danni conseguenti al Concedente per effetto della decadenza della	
Concessione.	
Articolo 25 - Risoluzione del Contratto per fatto del Concedente	
Revoca della Concessione	
25.1. Qualora il Concedente non adempia agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 7 che	
precede, il Concessionario potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice	
Civile.	
25.2. Altri casi di inadempimento	
In ogni altro caso di grave e reiterato inadempimento del Concedente, il Concessionario	
formulerà la contestazione degli addebiti al Concedente mediante lettera raccomandata di	
messa in mora ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, nella quale il Concessionario	
45	

assegnerà al Concedente un termine perentorio non inferiore a 120 (centoventi) giorni entro	
il quale il Concedente dovrà rimuovere le	
cause di risoluzione.	
Qualora entro il termine assegnato, il Concedente non provveda a rimuovere le cause di	
risoluzione, il Concessionario comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R al	
Concedente, la propria intenzione di risolvere il presente Contratto.	
Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero	
quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, sarà corrisposto al	
Concessionario, entro e non oltre 1 (un) anno dalla comunicazione della risoluzione ovvero	
della revoca per motivi di pubblico interesse un indennizzo calcolato ai sensi delle lettere a),	
b) e c) dell'articolo 158 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006	
n. 163:	
■ il valore delle Opere realizzate o delle porzioni di Opere realizzate, più gli oneri	
accessori, al netto degli ammortamenti;	
ovvero, nel caso in cui le Opere non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi	
effettivamente sostenuti dal Concessionario;	
■ le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione con	
particolare riguardo ai costi derivanti dall'applicazione della Contratto di Finanziamento;	
un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% per cento del	
valore della porzione di Opera ancora da eseguire valutata sulla base del Piano	
Economico-Finanziario.	
Articolo 26 - Reperimento del finanziamento	
Il Concessionario può reperire, presso istituti finanziatori, i finanziamenti allo stesso	
occorrenti per la realizzazione delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché	
per la manutenzione e gestione dei Servizi di cui al presente Contratto.	
46	

Articolo 27 - Controversie	
27.1. Bonaria composizione delle controversie	
Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in	
relazione all'oggetto del presente Contratto dovrà essere avanzata mediante comunicazione	
scritta al Responsabile del Procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il	
Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero	
dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa.	
La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 15 (quindici) giorni	
successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento.	
Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono	
raddoppiati.	
Qualora la natura e l'oggetto della controversia insorta tra le Parti siano tali da poter essere	
agevolmente risolte con il supporto tecnico specialistico di un terzo, è data facoltà alle Parti	
di comporla amichevolmente, rimettendone la risoluzione al terzo nominato di comune	
accordo.	
La decisione del terzo sarà in tal caso vincolante per le Parti.	
27.2. Transazione	
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Contratto	
possono essere risolte mediante transazione in forma scritta a pena di nullità nel rispetto del	
Codice Civile.	
Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento dell'Accordo Bonario, si procede	
secondo quanto stabilito Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.	
27.3. Accordo Bonario	
Qualora il Concessionario avanzi contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria tali	
che l'importo economico delle Opere in concessione possa variare in misura sostanziale e in	
47	

ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i	
procedimenti volti al raggiungimento di un Accordo Bonario disciplinati dall'articolo 240 del	
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.	
27.4. Mancato raggiungimento dell'Accordo Bonario	
In caso di mancato raggiungimento dell'Accordo Bonario le controversie saranno risolte	
presso Il Tribunale di Catania.	
Il presente Contratto non contiene la clausola compromissoria.	
Articolo 28 - Modifiche alla Convenzione e patti integrativi e aggiuntivi	
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione nonché ai relativi allegati concordata tra le	
parti non avrà efficacia se non apportata per iscritto.	
Articolo 29 - Comunicazioni	
Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo	
di lettera raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:	
Se al Concedente:	
Se al Concessionario:	
Articolo 30 - Registrazione	
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nella presente Convenzione sono soggetti al	
pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.	
Articolo 31 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale	
Tutte le spese della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.	
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 139 del Regolamento di esecuzione ed attuazione n.	
207/2010 sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti	
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del	
Certificato di Collaudo Provvisorio.	
Il Concedente, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003,	
48	

informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo	
svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.	
Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e	
successive modifiche ed integrazioni.	
L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a	
pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita	
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed	
integrazioni.	
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta e puntuale	
conoscenza.	
E richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in	
parte a mano da me, del quale ho dato lettura ai comparenti che a mia richiesta lo hanno	
dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono.	
Il presente atto consta di numero fogli uso bollo, scritti con mezzi elettronici,	
dei quali sono occupate con la scritturazione facciate intere	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Il Concedente	
Il Concessionario	
Il Segretario Generale	
Allegati:	
A. Piano Economico Finanziario	
B. Cronoprogramma	
49	